



**ACCORDO OPERATIVO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PERITALE PER GLI ACCERTAMENTI
TECNICI PREVENTIVI EX ART. 445 BIS C.P.C.**

Il Tribunale di Rieti, rappresentato dal proprio Presidente f.f., Dott. Costantino De Robbio;

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato dal Dott. Gianfrancesco Tedeschi, in qualità di Direttore della Sede Provinciale di Rieti;

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, rappresentata dal proprio Direttore Generale, Dott. Mauro Maccari;

Il Giudice del Lavoro del suddetto Tribunale, Dott. Paolo Mariotti:

PREMESSO CHE

- la legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'istituto, tra le quali l'erogazione delle prestazioni assistenziali in materia di invalidità Civile; l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;
- l'istituto ha segnalato al Tribunale le oggettive difficoltà riscontrate dai propri medici a partecipare, come consulenti tecnici di parte, alle operazioni peritali per i giudizi di invalidità civile, in ragione della dislocazione degli studi privati dei CTU e della diversificazione degli orari di visita;
- sono state rilevate difficoltà nell'espletare successivamente le osservazioni professionali connesse alla verifica della effettiva condizione sanitaria dei soggetti sottoposti ad accertamento;
- è interesse delle Parti rendere celere ed efficiente la procedura di ATPO; considerato, infine, che è interesse delle parti garantire l'effettività del contraddittorio, anche nell'ottica di una maggiore efficienza e produttività gestionale dell'istituto e del Tribunale;
- che l'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

- In data 24.01.2023 veniva sottoscritto dalle parti l'accordo operativo sperimentale per la gestione del servizio di accertamento peritale per gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c.
- Con nota prot. ASL Rieti n. 14414 del 20.02.2025 l'INPS, per il tramite del proprio rappresentante legale, richiedeva il rinnovo dell'accordo;
- Che è comune volontà delle parti di rinnovare l'accordo in parola

quanto ciò premesso e considerato si pattuisce quanto segue:

PATTUISCONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS, il Tribunale di Rieti, l'ASL di Rieti, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente accordo disciplinano il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare la gestione del servizio di accertamento peritale, ex art. 445 bis cpc, attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi "addendum" al presente protocollo.

2. Finalità dell'accordo è l'ottimizzazione dei tempi di accertamento peritale attraverso l'utilizzo gratuito dei gabinetti medici messi a disposizione da parte della ASL di Rieti, per le visite dei CTU, secondo modalità e orari concordati;

2. Le Parti effettuano le attività di trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d. lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione

1. Le visite peritali saranno effettuate presso i due locali a ciò adibiti, collocati nel distretto 1 della ASL Rieti, Via delle Ortensie n.28, piano terzo, settore Medicina Legale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, tranne i festivi — secondo modalità e orari concordati con il CTP dell'INPS.

2. Il CTU, nel rispetto degli orari e dei tempi previsti, procederà all'identificazione della parte, del suo avvocato, di un eventuale familiare ed effettuerà la visita di accertamento consentendo al medico INPS di svolgere le attività di sua competenza, previste dall'art.

38, comma 8, della Legge 15 luglio 2011 n.111.

ARTICOLO 3

Impegni delle parti

L'ASL di Rieti si impegna a garantire l'uso dei locali già individuati, secondo le modalità esecutive indicate al precedente articolo 2.

ARTICOLO 4

Utilizzo dell'applicativo "Agenda del C.T.U." messo a disposizione dall'INPS

I signori Consulenti Tecnici d'Ufficio dovranno prenotare tramite l'applicativo suddetto le visite peritali che saranno calendarizzate in appuntamenti di minuti venti ciascuna – con obbligo di prenotare l'appuntamento entro i primi sette giorni lavorativi resi disponibili dall'applicativo. I signori Consulenti Tecnici d'Ufficio dovranno, altresì, allegare al giuramento telematico o presentare al giuramento in presenza ricevuta di prenotazione dell'applicativo riportante giorno e ora di svolgimento delle operazioni peritali oltreché riportare, a propria cura, gli stessi sul giuramento reso per iscritto telematicamente od oralmente dinnanzi al Giudice del Lavoro.

ARTICOLO 4

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato in conseguenza di sopraggiunti interventi

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ASL Rieti	Per INPS	Per il Tribunale di Rieti
Il Direttore Generale	Il Direttore Sede Provinciale	Il Presidente f.f.
Dott.Mauro Maccari	Dott. Gianfrancesco Tedeschi	Dott. Costantino De Robbio
	Il Giudice del Lavoro	
	Dott. Paolo Mariotti	